



Delibera della Giunta Regionale n. 604 del 22/12/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 16 - Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie

Oggetto dell'Atto:

ATTUAZIONE ART. 51, COMMA 2-TER, DEL DECRETO LEGGE 26 OTTOBRE 2019 N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2019, N. 157. ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ARCHIVI DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE TRA AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (ACI) E REGIONE CAMPANIA, PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2023. INDIRIZZI OPERATIVI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che l'art. 17 comma 10 della L. 449/1997 ha trasferito alle Regioni a Statuto ordinario dal 1 gennaio 1999 le funzioni amministrative della riscossione, dell'accertamento, dei rimborsi del controllo, dell'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo della tassa automobilistica;
- b. che l'art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 418 del 25 novembre 1998 dispone che le Regioni possano, mediante l'istituto dell'avvalimento o in forza di atti normativi statali o regionali, affidare i servizi relativi all'attività di controllo, di riscossione e la gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche a soggetti terzi;
- c. che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina la cooperazione inter-istituzionale tra enti pubblici ed espressamente la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere accordi tra esse, in settori di comune interesse e per finalità pubbliche, ivi compresa la realizzazione di economie nei processi gestionali finalizzati alla implementazione di nuovi servizi o all'erogazione degli stessi in favore della collettività;
- d. che il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 5, comma 6, esclude dall'ambito di applicazione dello stesso la cooperazione tra amministrazioni pubbliche che svolgono le attività oggetto della cooperazione stessa al di fuori del mercato aperto, in funzione di obiettivi condivisi e sulla base esclusiva di considerazioni di interesse pubblico. La cooperazione tra le parti, inoltre, avendo come unico fine quello di capitalizzare le competenze e le funzioni delle parti nell'ottica della complementarità dei ruoli e delle possibili sinergie tra soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, ed essendo inoltre determinata unicamente da motivazioni di interesse pubblico, ed essendo, altresì, limitata al perimetro di azione di soggetti pubblici che non svolgono attività commerciali, non è dunque contraria alle norme comunitarie e nazionali in tema di procedure a evidenza pubblica e tutela della concorrenza, e non è quindi elusiva delle norme poste a garanzia del libero mercato, della trasparenza e della sana concorrenza;
- e. che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (31 maggio 2017, AG 14/2017/AP) ha avuto modo di precisare che "Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici".

RILEVATO

- a. che l'art. 51, commi 1 e 2bis, del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella Legge 29 dicembre 2019, n. 157 stabilisce che: "Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo".
- b. che il comma 2-ter stabilisce che: "L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4,

del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2-bis.”;

- c. che la finalità di tale norma è di conseguire l’interscambio delle informazioni e la cooperazione fra le Regioni, nel perimetro di un nuovo scenario di integrazione dati all’interno del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), tendente alla costituzione di un archivio integrato nel settore della fiscalità dell’auto e ad implementare le azioni di contrasto all’evasione della tassa;
- d. che l’Ufficio Legislativo del Presidente, con nota prot. 34404/UDCP/GAB/UL del 16/12/2020, ha evidenziato come la citata norma costituisca fondamento giuridico delle attività oggetto di cooperazione mediante la forma dell’atto di regolazione dei reciproci impegni, propriamente definito disciplinare dal citato comma 2-ter dell’art. 51, e che, pertanto, all’attuazione di tale articolo possa provvedersi in via amministrativa, non ravvisandosi la necessità di un ulteriore intervento regolatorio;

RAVVISATA l’opportunità di formulare indirizzo al fine dell’approvazione di un accordo di cooperazione tra P.P.AA. ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell’ambito di operatività di cui all’articolo 51, comma 2 bis, del D.L. 124/2019 convertito dalla L. 157/2019, regolante la gestione dell’archivio regionale e l’integrazione con il sistema informativo del pubblico registro automobilistico.

RITENUTO, pertanto,

- a. di dover formulare indirizzo alla Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 51, comma 2-ter, del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023;
- b. di dover demandare alla Direzione Generale per le Entrate e le Politiche l’adozione degli atti consequenziali al presente provvedimento, con il supporto dell’Avvocatura regionale;

VISTI

- a. il D.L. 193 del 22/10/2016, convertito con modificazioni nella legge 225 del 01/12/2016 e s.m.i.;
- b. il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm.e e ii;
- c. il R.D. 14 aprile 1910 n. 639;
- d. il Lo Statuto della Regione Campania;
- e. l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- f. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- g. l’art. 51 del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157;
- h. la Legge Regionale n. 27 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020 - 2022 della Regione Campania - Legge di Stabilità regionale 2020”;
- i. la Legge Regionale n. 28 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020 -2022 della Regione Campania;
- j. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7 del 15/01/2020 di approvazione del Bilancio Gestionale 2020-2022 della Regione Campania contenente indicazioni gestionali;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate,

1. di formulare indirizzo alla Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie al fine dell’attuazione di quanto disposto dall’art. 51, comma 2-ter, del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023;
2. di demandare alla Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie gli atti consequenziali, con il supporto dell’Avvocatura regionale, al fine del rispetto della disciplina in tema di contratti pubblici;

3. di inviare il presente atto alla Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie, al BURC e all'Ufficio competente per la pubblicazione sul sito regionale - sezione Amministrazione Trasparente.